

LA SIRENETTA

SOCIETÀ COOPERTATIVA SOCIALE

SEDE LEGALE
VIA ROMA, 554 SANT'ANTONO ABATE (NA)

Whistleblowing:

disciplina organizzativa e procedurale

Premessa

La tutela disciplinare dell'informatore che segnala condotte illecite apprese in ragione del rapporto di lavoro (c.d. "whistleblowing") è stata introdotta dalla direttiva UE 2019/1937 CONSIGLIO, Dir. 23/10/2019, n. 2019/1937/UE del 23 ottobre 2019 e dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della stessa.

Più specificatamente, il **whistleblowing** è il sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità, nel caso di specie, della Coopertativa sociale La Sirenetta, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato. La Direttiva, recepita dal legislatore nel 2023, rafforza la previgente normativa di prevenzione di commissione di condotte illecite ed amplia la platea dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, includendovi, oltre agli amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori anche consulenti, lavoratori autonomi, fornitori, clienti, volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti, membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza e controllo; la normativa vigente estende poi le tipologie di condotte che possono segnalate, rafforza le già esistenti misure di protezione a tutela dei segnalanti; prevede, oltre che i canali di segnalazioni interni alle imprese, anche un canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), utilizzabile in alcuni casi.

Di talchè, la disciplina organizzativa e procedurale del whistleblowing della Cooperativa sociale LA Sirenetta risponde all'esigenza di incoraggiare e fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo della Cooperativa, siano venute a conoscenza di condotte, atti od omissioni costituenti illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale, in violazione di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione Europea e decidano di segnalarli al Responsabile preposto o di denunciarli alle Autorità competenti.

La presente procedura disciplina le modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite che possano interessare la Cooperativa La Sirenetta, disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione e degli altri soggetti individuati dalla normativa di protezione.

In particolare, viene regolamentato un canale di segnalazione interna, esplicitando informazioni anche in ordine alle modalità idonee a perfezionare una segnalazione esterna, una denuncia o una divulgazione pubblica.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Ambiti di applicazione oggettiva

Più dettagliatamente, la procedura Whistleblowing de La Sirenetta Società Cooperativa ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti nei seguenti settori/ambiti:

- 1) violazioni del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico o delle condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- 2) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché violazioni della normativa comunitaria di cui alla direttiva (UE) 2019/1937

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del soggetto segnalante e del presunto autore della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- b) tutelare adeguatamente l'autore della segnalazione avverso condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sono quindi le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, commesse nell'ambito dell'organizzazione della Cooperativa con cui il segnalante o il denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati esplicitati dal legislatore;

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche violazioni non ancora commesse che il whistleblower ritiene possano essere realizzate sulla base di indizi sintomatici, consistenti anche in irregolarità e anomalie, concretamente riscontrate.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche elementi che riguardano condotte volte ad occultare violazioni già commesse.

Le disposizioni di cui alla presente procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, sono gravati dall'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In conclusione, può essere segnalato qualsiasi comportamento, atto od omissione (anche sospetto) che leda l'interesse pubblico o l'integrità de La Sirenetta Società Cooperativa, violi disposizioni normative e regolamentari nazionali e sovranazionali applicabili alla Cooperativa sociale La Sirenetta, configuri condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, arrechi un danno, anche solo indiretto, e/o un pregiudizio di qualsiasi natura, sia esso economico-patrimoniale, di immagine e/o reputazionale, alla Cooperativa La Sirenetta; non sia conforme alle normative interne (Codice Etico, Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/01).

Esclusione della segnalazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 24 del 2023, non sono oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, c. 2, lett. a);
- le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24 del 2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d. lgs. n. 24 del 2023;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 1, c. 2, lett. c). La materia, infatti, è di esclusiva competenza degli Stati membri e dunque non è ricompresa nell'ambito di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e quindi nemmeno nel d.lgs. n. 24 del 2023, il quale ne dà attuazione all'interno dell'ordinamento.
- non sono ricomprese, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

È d'uopo evidenziare che l'applicazione delle tutele previste dall'art. 54-bis D.Lgs. n. 165 del 2001, in materia di Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, nel caso di whistleblowing non autorizza improprie attività investigative o la violazione dei limiti posti dalla legge nella raccolta di informazioni sull'illecito segnalato.

Contenuto della segnalazione

Ai fini dell'applicazione al segnalante della disciplina del whistleblowing e del sistema di tutele ad essa correlata, le segnalazioni devono contenere, a pena di esclusione della tutela di cui al d.lgs n. 24 del 2023, determinati e specifici riferimenti.

La segnalazione deve essere formulata in forma chiara e precisa, deve essere circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi idonei a consentire le dovute verifiche e valutazioni. La stessa dovrà indicare:

- le generalità del soggetto che la effettua, con indicazione del tipo di rapporto giuridico intrattenuto con La Sirenetta Società Cooperativa al tempo del fatto segnalato;
- la compiuta e dettagliata descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali persone che potrebbero confermare i fatti segnalati, ovvero riferire su di essi;
- gli eventuali documenti allegati a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se inoltrate secondo le modalità previste dal presente atto, verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie e valutate per ulteriori verifiche a condizione che siano adeguatamente circostanziate.

Al segnalante anonimo non sono applicabili le misure di protezione e tutela previste dal d.lgs. n. 24 del 2023.

Ambiti di applicazione soggettiva

Il d. lgs. 10 marzo 2023, n. 24, individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto innovativi rispetto alla precedente normativa.

In attuazione dell' art. 3, comma 3 del decreto, le segnalazioni possono essere poste i essere dai seguenti soggetti (c.d. whistleblowers):

- a) dipendenti, a qualsiasi titolo, de La Sirenetta Società Cooperativa, a tempo determinato o indeterminato;
- b) lavoratori autonomi, o titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso La Sirenetta Società Cooperativa ;

c) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore de La Sirenetta Società Cooperativa;

d) liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso La Sirenetta Società Cooperativa;

e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso La Sirenetta Società Cooperativa .

Le segnalazioni poste in essere da soggetti diversi da quelli sopra elencati, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, che operino in tale veste, non rilevano quali segnalazioni di whistleblowing.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 24 del 2023, la tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;

- quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega alla Cooperativa La Sirenetta non è

stato ancora costituito, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- durante il periodo di prova;

- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Canali di trasmissione della segnalazione

Il d. lgs. n. 24 del 2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di canali per la presentazione delle segnalazioni di condotte illecite.

I soggetti individuati al paragrafo 'Ambiti di applicazione soggettiva' che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di informazioni sulle violazioni come sopra definite hanno a disposizione diversi canali. di segnalazione, che potranno essere utilizzati, al verificarsi di determinate condizioni, in via progressiva e sussidiaria:

- il canale di segnalazione interna;

- il canale di segnalazione esterna presso l'ANAC;

- la divulgazione pubblica;

- la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Cooperativa La Sirenetta ha l'obbligo di istituire un apposito canale di segnalazione interna per ricevere e gestire le segnalazioni di eventuali condotte illecite, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24 del 2023, da utilizzare in via prioritaria in quanto favorisce la rapida identificazione della fonte dei problemi segnalati e risolverli in modo efficiente e tempestivo.

Soltanto al ricorrere di particolari condizioni espressamente previste dal d.lgs. n. 24 del 2023, gli autori delle segnalazioni possono ricorrere al canale esterno attivato presso l'ANAC ai sensi degli artt. 6 e ss. del medesimo decreto legislativo.

Al fine di consentire la scelta del canale di segnalazione più adeguato in funzione delle circostanze specifiche del caso, è stata prevista anche la possibilità di esperire una segnalazione mediante divulgazione pubblica in presenza di particolari condizioni assolutamente residuali, rigidamente disciplinate dall'art. 15 del d. lgs. n. 24/2023.

Resta ferma la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di rispettiva competenza. Tra l'altro, giova evidenziare che la normativa in materia di whistleblowing lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del c.p. e dell'art. 2043 c.c.

Il canale interno di segnalazione

L'autore della segnalazione può diffondere la violazione che assume violata secondo una delle seguenti modalità:

a) in forma scritta:

- tramite la piattaforma informatica reperibile sulla intranet comunale alla voce "Whistleblowing - Segnalazione di condotte illecite" o collegandosi alla piattaforma specifica che dovrà essere costituita;
- tramite il servizio postale;

b) in forma orale:

- con richiesta di incontro diretto al Rpc da formulare attraverso la piattaforma informatica.

In occasione dell'incontro il Rpc fornisce assistenza al segnalante per la formulazione della segnalazione tramite piattaforma informatica, attraverso la quale verrà attestato l'avvenuto incontro. Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza è raccomandato l'utilizzo della piattaforma informatica.

La gestione del canale di segnalazione della La Sirenetta Società Cooperativa sarà affidata ad una persona o ad un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero sarà affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. La specifica figura sarà indicata in sede di approvazione del presente disciplinare.

La persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4.

Posto che le specifiche modalità di gestione delle segnalazioni sono in parte condizionate dal tipo di canale azionato, di seguito saranno descritti gli aspetti comuni a tutti i canali interni di segnalazione. Il procedimento di gestione delle segnalazioni inoltrate attraverso il canale interno di segnalazione si articola nelle seguenti fasi:

- invio e registrazione della segnalazione;
- valutazione preliminare;
- Istruttoria ed accertamento;
- esito istruttoria e comunicazione al segnalante.
- riscontro ed invio e registrazione della segnalazione

Per la prima fase (invio e registrazione della segnalazione) le modalità di invio e di registrazione della segnalazione inoltrata attraverso il canale interno di segnalazione variano in relazione alla modalità prescelta e sono specificamente individuate nelle sezioni dedicate.

Alla persona segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione.

Per la fase successiva (valutazione preliminare), Il gestore della segnalazione svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione.

Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del soggetto segnalante.

Il gestore della segnalazione valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Cooperativa La Sirenetta, procede poi all'Istruttoria per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima con la facoltà di chiedere chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori e redigere verbale. Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

Qualora il gestore della segnalazione ritenga di consultare altri uffici della Cooperativa per svolgere l'attività di verifica e di analisi della segnalazione, avrà cura di formulare le richieste in modo tale da evitare che siano riconducibili a soggetti dei quali deve essere tutelata la riservatezza.

Gli uffici interessati dall'attività di verifica del gestore della segnalazione garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante analisi documentali, interviste, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

All'esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Cooperativa La Sirenetta di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello 231.

Il gestore della segnalazione fornisce riscontro al soggetto segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni nei suindicati settori ovvero si sia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il gestore della segnalazione procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente ai componenti degli Organi Sociali, ai soci, ai dipendenti.

Il gestore della segnalazione, inoltre, informa il soggetto segnalante – entro e non oltre tre mesi – sugli sviluppi del procedimento di analisi/valutazione Whistleblowing tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al soggetto segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento, sono fonte di responsabilità del soggetto segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure.

A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria ovvero la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, La Sirenetta Società Cooperativa potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore della segnalazione è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma, ovvero in una "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute esclusivamente dal gestore della segnalazione ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, il gestore della segnalazione si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al gestore della segnalazione ovvero dai soggetti espressamente autorizzati.

Segnalazione esterna

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC").

La segnalazione avviene in forma scritta, tramite piattaforma informatica, od orale attraverso linee telefoniche (es. segreteria telefonica) o messaggistica vocale o, su richiesta del soggetto segnalante, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il soggetto segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- 1) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- 2) il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Successivamente, come per quelle interne, l'ANAC è chiamata a svolgere le seguenti attività: dare avviso al soggetto segnalante del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dal ricevimento; istruttoria; riscontro entro tre o sei mesi; comunicazione dell'esito finale.

Se la violazione non rientra nella propria competenza, la trasmette all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, dandone contestuale avviso al soggetto segnalante.

Vi sono disposizioni comuni alle segnalazioni interne ed esterne, e segnatamente:

le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;

l'identità del soggetto segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante;

le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica si vuole rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il soggetto segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste

adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per

il pubblico interesse;

- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove, oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa.

La piattaforma informatica

La piattaforma informatica "whistleblowing" dovrà essere istituita quale principale modalità di accesso al canale di segnalazione interno..

Dovrà presentare tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie a garantire la protezione dell'identità del segnalante e delle altre persone tutelate dalla normativa di riferimento. La piattaforma consentirà l'acquisizione delle segnalazioni che il segnalante intenda effettuare in forma scritta, con possibilità di caricamento di documenti in formato digitale.

All'interno del form della segnalazione sarà caricata anche l'informativa privacy resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 con un campo obbligatorio e un flag finalizzato ad ottenere la dichiarazione di presa visione della stessa.

L'autore della segnalazione che abbia inserito la segnalazione tramite piattaforma non può, successivamente, accedere ad essa attraverso altri canali

La tutela della riservatezza e le misure di protezione

Ai sensi dell' art. 12 del d.lgs. n. 24 del 2023, la ricezione e la gestione delle segnalazioni deve perfezionarsi nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che "le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse".

L'intera procedura e la gestione della segnalazione ricevuta attraverso il canale interno avvengono in modalità riservata, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.

Il decreto legislativo n. 24/2023 prevede un sistema di protezione basato su tre elementi fondamentali di seguito riportati:

- la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti;
- le misure di protezione da eventuali misure ritorsive e/o discriminatorie;
- le limitazioni della responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio.

Tutela della riservatezza del segnalante

Per quanto concerne la tutela della riservatezza, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento. Tale divieto non riguarda solo il nominativo del segnalante, ma è esteso a qualunque altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

La tutela della riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, ai sensi dell'art. 12, commi 3, 4 e 5 d.lgs. 24 del 2023.

Tutela della riservatezza delle persone segnalate e di altri soggetti

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata ha diritto ad essere informata della segnalazione solo nell'ambito del procedimento (giudiziario o disciplinare) eventualmente avviato nei suoi confronti e nel caso in cui tale procedimento sia fondato, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa.

La persona segnalata può essere sentita, dietro sua espressa richiesta, anche mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Misure di protezione da eventuali misure ritorsive e discriminatorie

Le persone che effettuano una segnalazione di illeciti ai sensi del presente disciplinare non possono subire alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione effettuata.

A titolo esemplificativo si riportano talune fattispecie che, secondo quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 24 del 2023, costituiscono ritorsioni:

licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

retrocessione di grado o mancata promozione;

mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative;

adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie; coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;

mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi;

inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

annullamento immotivato di una licenza o di un permesso; richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I divieti di ritorsione e le misure di protezione si applicano, oltre che al segnalante, alle persone che potrebbero essere destinatarie di ritorsioni, dirette o indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Detti soggetti sono:

a) il facilitatore: Per facilitatore deve intendersi la persona fisica che assiste un soggetto segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere

mantenuta riservata.

b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto

una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ed invero, Il D. Lgs. 24 del 23 mira a proteggere i whistleblowers sia dalle ritorsioni dirette – quelle rivolte direttamente a loro, come ad esempio il licenziamento, il mobbing, la calunnia, ecc. –, sia dalle ritorsioni indirette – quelle destinate a persone fisiche o giuridiche diverse dai whistleblowers, come ad esempio le persone operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo che assistono i whistleblowers nel processo di segnalazione (i cosiddetti “facilitatori”), quelle contro i loro colleghi di lavoro o i loro parenti che sono in una relazione di lavoro con il loro datore di lavoro o il loro cliente o destinatario dei servizi, quelle verso enti di cui il whistleblower è proprietario, per cui lavora o a cui è altrimenti connesso in un contesto lavorativo, come l'annullamento della fornitura di servizi, l'inserimento in una lista nera o il boicottaggio.

Dunque, le stesse misure (protezione dalle ritorsioni e limitazione responsabilità) si applicano non solo ai soggetti segnalanti, ma anche ad altri soggetti specificamente individuati: i c.d. facilitatori, i colleghi e i parenti del soggetto segnalante e i soggetti giuridici collegati al soggetto segnalante.

In conformità con la normativa vigente, La Sirenetta Società Cooperativa ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del soggetto segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante in “mala fede”, e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione interna o esterna che la riguarda.

Sanzioni

ANAC ha il potere di sanzionare le violazioni della nuova disciplina. In particolare, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del soggetto segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

I soggetti del settore privato che adottano un modello organizzativo 231, con meno di 50 dipendenti, devono prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra richiamati.

INFORMATIVA PRIVACY

La Sirenetta Società Cooperativa è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Il soggetto segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e La Sirenetta Società Cooperativa, mediante il proprio Gestore, si riserva il diritto

di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

La Cooperativa La Sirenetta evidenzia, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché il Gestore sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli ambiti previsti dalla legge. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del G.D.P.R., il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Approvazione e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello Organizzativo e di gestione 231 e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa La Sirenetta.

È accessibile in “formato elettronico” sulla piattaforma specifica che dovrà essere costituita e presso la sede della società.